



**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/L
DEL 20 LUGLIO 2012**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

23/44

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 19/A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Luglio 2012:

Comunicato Ufficiale n. 19/A

Il Consiglio Federale

- Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per il seguente motivo:

- mancato deposito della documentazione, di cui al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", lett. A), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, comprovante l'avvenuta concessione della disponibilità dello Stadio "O. Granillo" di Reggio Calabria da parte della Reggina Calcio S.p.A., titolare della concessione in uso e gestione del suddetto impianto in forza di una convenzione ventennale stipulata con il Comune di Reggio Calabria

- vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2012/2013;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;

- preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la CO.VI.SO.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo I e al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).

Publicato in Firenze il 20 Luglio 2012

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli